




## ALLEGATO 4: REATI CONSIDERATI NEL MOG

PARTE SPECIALE "C" Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Reati Considerati	
<p>Articolo 316 bis c.p. (malversazioni a danno dello Stato)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo aver ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico (Regione, Provincia, Comune) o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina o non li utilizza secondo le predette finalità.</p> <p>Tenuto conto che il momento in cui si è consumato il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.</p>	<p>✓</p>
<p>Articolo 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea.</p> <p>In questo caso, non rilevando l'uso fatto delle erogazioni, il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.</p> <p>Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.</p>	<p>✓</p>
<p>Articolo 640 c. 2 n. 1 c.p. (truffa in danno dello Stato)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (o ad altro Ente Pubblico).</p> <p>Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano dolosamente alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere.</p>	<p>✓</p>
<p>Articolo 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.</p> <p>Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere raggiri o artifici, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.</p>	<p>✓</p>
<p>Articolo 640 ter c.p. (frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando le modalità di funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando danni allo Stato o ad altri Enti Pubblici.</p> <p>Potrà realizzarsi il reato in esame qualora, ad esempio, una volta ottenuto l'accesso ad un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenibile legittimamente.</p>	<p></p>

<p>Articolo 317 c.p. (concussione)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Tale forma di reato potrebbe configurarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto, nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società).</p>	<p>✓</p>
<p>Articolo 318, 319, 320 e 321 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara).</p>	<p>✓</p>
<p>Articolo 322 c.p. (istigazione alla corruzione)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente proposta.</p>	<p>✓</p>
<p>Articolo 319 ter c.p. (corruzione in atti giudiziari)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere, altro funzionario pubblico).</p>	<p>✓</p>
<p>Articolo 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>✓</p>

PARTE SPECIALE "D" Reati Societari	Reati Considerati	
Art. 2621 e 2622 c.c. (false comunicazioni sociali)	<p>Il reato si realizza allorché gli amministratori, i direttori generali o i sindaci, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per la Società un ingiusto profitto, espongono, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.</p> <p>La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conti di terzi.</p> <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la condotta deve essere rivolta a far conseguire alla Società un ingiusto profitto, o comunque essere preordinata nell'interesse della Società;</li> <li>• le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo; la punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.</li> </ul>	
Art. 2625 c.c. (impedito controllo)	<p>Tale condotta illecita si integra quando gli amministratori, od i soggetti ad essi equiparati, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, impediscono o ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.</p>	
Art. 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale)	<p>Tale condotta illecita si integra quando gli amministratori ed i soci conferenti formano od aumentano fittiziamente, anche in parte, il capitale sociale mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attribuzioni di azioni/quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale (le azioni/quote possiedono un valore intrinseco inferiore al loro valore nominale);</li> <li>• sottoscrizione reciproca di azioni o quote;</li> <li>• sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.</li> </ul> <p>Tale condotta illecita si integra quando gli amministratori ed i soci conferenti formano od aumentano fittiziamente, anche in parte, il capitale sociale mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attribuzioni di azioni/quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale (le azioni/quote possiedono un valore intrinseco inferiore al loro valore nominale);</li> <li>• sottoscrizione reciproca di azioni o quote;</li> <li>• sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.</li> </ul>	

Art. 2626 c.c. (indebita restituzione di conferimenti)	La condotta illecita si integra quando gli amministratori, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.	✓
Art. 2627 c.c. (illegale ripartizione degli utili o delle riserve)	La condotta illecita si integra quando gli amministratori: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;</li> <li>• ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</li> </ul> Sono escluse dalla sfera di illecito penale le ripartizioni di riserve non distribuibili per statuto, rientranti queste ultime nell'ambito "interno" dei rapporti amministratori-assemblea. Il reato può essere estinto attraverso la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.	✓
Art. 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	Il reato concerne le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistenti nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. La pena prevista è la reclusione sino a 1 anno. Nella fattispecie in oggetto, per aversi il reato sarà necessario che le condotte cagionino un danno al bene giuridico tutelato, vale a dire, all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Anche in questo caso, come per nel precedente di cui all'art. 2627 cod. civ., se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	✓
Art. 2629 c.c. (operazioni in pregiudizio dei creditori)	La fattispecie si realizza allorché gli amministratori, in violazioni delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il reato è punibile a querela della persona danneggiata, ed è prevista l'estinzione del reato laddove venga risarcito il danno ai creditori prima del giudizio. L'operazione è contraria alla policy aziendale, sostenuta e attuata costantemente dal management: tale reato potrebbe solo teoricamente configurarsi in capo alla Società.	✓
Art. 2633 c.c. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori )	Si tratta di un reato ipotizzabile solo in sede di liquidazione, pertanto non è attualmente attribuibile alla Società.	
Art. 2635 c.c. (corruzione tra privati)	La fattispecie si realizza nel caso in cui un esponente apicale o un sottoposto abbia dato o promesso denaro, o altra utilità, ad amministratori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili liquidatori o dipendenti di altro ente, affinché questi realizzassero od omettessero atti inerenti il loro ufficio, cagionando un nocumento alla Società. L'ente risponde del reato solo nel caso in cui agisca come soggetto corruttore e non	✓

	anche come soggetto corrotto.	
Art. 2636 c.c. (illecita influenza sull'Assemblea )	La fattispecie si realizza allorché chiunque, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in Assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Tale reato potrebbe teoricamente configurarsi in capo alla Società, sempre che venga meno anche quel "patto di trasparenza" con la compagine sociale, attualmente ben radicato nel management aziendale.	✓
Art. 2637 c.c. (aggiotaggio)	Il fatto materiale è costituito dalla diffusione di notizie false, dal compimento di operazioni simulate o di altri artifici che risultino essere idonei a determinare alterazioni di apprezzabile entità dei valori (le c.d. informazioni "price sensitive") degli strumenti finanziari o idonei a cagionare una menomazione della fiducia dei consumatori sulla stabilità verso le aziende esercenti il credito. Mediante tale norma si tutelano contestualmente gli interessi dei soci uti singuli, specialmente di quelli estranei al gruppo di controllo della società, gli interessi dei terzi, l'interesse al regolare svolgimento dell'attività bancaria, nonché l'interesse più generale che si suole designare con le espressioni "economia pubblica" e "ordine economico". Il reato è comune: può, quindi, essere commesso da tutti. Il dolo del reato de quo è costituito dalla coscienza di diffondere delle notizie false o di utilizzare qualsiasi artificio accompagnato dalla consapevolezza di incidere sul valore della quotazione degli strumenti finanziari o di arrecare un danno alla stabilità del sistema creditizio.	
Art. 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza)	La fattispecie si realizza allorché gli amministratori, i direttori generali, i sindaci di società e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza: <ul style="list-style-type: none"> <li>• espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza;</li> <li>• ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria;</li> <li>• ostacolano, in qualsiasi forma, anche omettendo le informazioni dovute alle predette autorità, le funzioni di vigilanza e controllo.</li> </ul>	
Art. 2639 c.c. (omessa comunicazione del conflitto d'interessi)	La Legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una nuova fattispecie di reato per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF , o di un soggetto operante nel settore assicurativo, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società). In tal caso e sempre che dalla violazione siano sorti dei danni per la società, è prevista la pena della reclusione da uno a tre anni.	

<b>PARTE SPECIALE "F" Reati in materia di violazione del diritto d'autore</b>		<b>Reati Considerati</b>
<p>Articolo 171 legge n. 633/1941. Dell'articolo 171 sono richiamate solo le parti di seguito riportate, restano pertanto escluse dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione</p>	<p>Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parti di esse.</p>	✓
<p>Articolo 171 bis legge n. 633/1941 (protezione del diritto d'autore e di altri delitti connessi al suo esercizio)</p>	<p>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborare, importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca di dati.</p>	✓
<p>Articolo 171 ter legge n. 633/1941 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p>	<p>Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi. Immissione in un sistema di reti telematiche mediante connessione di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette.</p>	✓
<p>Articolo 171 septies legge n. 633/1941 (protezione del diritto d'autore e di</p>	<p>Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione</p>	✓

altri diritti connessi al suo esercizio)		
Articolo 171 octies legge n. 633/1941 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.	✓

<b>PARTE SPECIALE "I" Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b>		<b>Reati Considerati</b>
Art. 648 c.p. "Ricettazione"	Il reato è consumato, fuori dei casi di concorso nel reato, da chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare	✓
Art. 648 bis c.p. "Riciclaggio"	Il reato è consumato, fuori dai casi di concorso nel reato, da chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie, in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa	✓
Art. 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"	Il reato è consumato da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega, in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto	✓